

Berna, 14 marzo 2025

---

# **Stato di attuazione delle misure del Consiglio federale del 19 dicembre 2018 e follow-up delle raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo dell'ottobre del 2021**

Rapporto del Consiglio federale

---

# Riassunto

Nel 1997 la Svizzera ha ratificato la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti del fanciullo e, successivamente, i suoi tre protocolli facoltativi. In tal modo, si è impegnata ad applicare i diritti ivi contenuti e a presentare periodicamente un rapporto al Comitato ONU per i diritti del fanciullo. Al termine della procedura di rapporto, il Comitato redige le osservazioni finali, in cui valuta gli sforzi compiuti dallo Stato parte, e formula raccomandazioni volte a migliorare l'attuazione della Convenzione. Le ultime raccomandazioni rivolte dal Comitato alla Svizzera sono state pubblicate il 22 ottobre 2021. La Svizzera è invitata a fornire informazioni relative al seguito che viene dato loro nel prossimo rapporto periodico, attualmente previsto per il mese di marzo del 2026.

Il follow-up di queste raccomandazioni è stato realizzato nell'ambito di un progetto diretto dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, cui hanno partecipato gli uffici e i servizi federali come pure le conferenze intercantonali interessate. Per tenere conto della struttura delle raccomandazioni e di tutti gli aspetti che esse comprendono, le 44 raccomandazioni sono state suddivise in 137 raccomandazioni specifiche. È stata quindi stilata una panoramica delle competenze a livello federale e cantonale. Visto l'elevato numero delle raccomandazioni specifiche, si è resa necessaria una loro analisi, cui è seguita una selezione. Dall'analisi è emerso che numerosi temi trattati nelle raccomandazioni erano già stati o sarebbero stati esaminati nell'ambito di altri lavori della Confederazione oppure erano oggetto di misure pianificate o già attuate. Tuttavia, sono state individuate alcune lacune o possibili ambiti d'intervento per rafforzare i diritti dei minori. Per migliorare l'attuazione della Convenzione sono state definite otto misure:

1. Prendere maggiormente in considerazione i diritti dei minori nel processo legislativo.
2. Riesaminare la strategia dell'UFAS in materia di politica dell'infanzia e della gioventù e svilupparla sulla base dei risultati dell'analisi in questione.
3. Promuovere la partecipazione dei bambini e dei giovani nel quadro dei progetti dell'Amministrazione federale mettendo a disposizione una guida pratica.
4. Esaminare in che modo e con quali strumenti i bambini e i giovani potrebbero partecipare al prossimo processo di follow-up delle raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo.
5. Esaminare in che forma e in quali fasi del progetto la società civile potrebbe partecipare al follow-up delle raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo, per rafforzare questa partecipazione e il dialogo tra gli attori statali e la società civile.
6. Garantire l'integrazione dei diritti dei minori nella formazione prevista per le persone che lavorano con i minori nei centri federali d'asilo.
7. Nell'ambito dell'analisi del tema delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari, sviluppare e/o sostenere formazioni continue nel settore della partecipazione per le figure professionali attive nel campo della protezione dei minori.
8. Insieme agli attori rilevanti, valutare come si possa sostenere in particolare il contesto scolastico con aiuti e strumenti concreti nella prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Il presente rapporto descrive queste misure in maniera più dettagliata e fornisce informazioni in merito all'attuazione delle misure decise dal Consiglio federale il 19 dicembre 2018 al termine del primo processo di follow-up delle raccomandazioni formulate dal Comitato ONU per i diritti del fanciullo nel febbraio del 2015. Alla fine menziona anche alcune delle sfide derivanti dall'attuale meccanismo di follow-up.

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b> .....	<b>1</b>
1.1	Situazione iniziale.....	1
1.2	Struttura del rapporto .....	1
<b>2</b>	<b>La Convenzione sui diritti del fanciullo e la sua attuazione in Svizzera</b> .....	<b>2</b>
2.1	La Convenzione e i suoi protocolli facoltativi .....	2
2.2	Ratifica e obblighi di diritto internazionale della Svizzera.....	2
2.3	Molteplicità degli attori coinvolti nell'attuazione in Svizzera .....	3
2.4	Coordinamento dell'attuazione della Convenzione .....	3
2.4.1	Attori competenti .....	3
2.4.2	Follow-up a livello federale e cantonale.....	3
<b>3</b>	<b>Stato dell'attuazione delle misure decise nel 2018</b> .....	<b>6</b>
3.1	Valutare il ritiro della riserva della Svizzera concernente l'articolo 37 lettera c CRC .....	6
3.2	Sensibilizzazione e formazione delle figure professionali che lavorano con e per i minori e promozione della partecipazione dei minori .....	6
3.3	Protezione dei minori da ogni forma di violenza .....	7
3.4	Minori collocati in contesti di custodia alternativa.....	7
3.5	Minori con un genitore detenuto .....	8
3.6	Minori con disturbi dello spettro autistico .....	8
3.7	Partecipazione della Confederazione alle misure dei Cantoni .....	9
<b>4</b>	<b>Raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo dell'ottobre del 2021</b> .....	<b>11</b>
4.1	Temi delle raccomandazioni.....	11
4.2	Panoramica delle competenze .....	14
<b>5</b>	<b>Individuazione delle lacune nell'attuazione della Convenzione</b> .....	<b>16</b>
5.1	Procedura per l'individuazione delle lacune e selezione .....	16
5.2	Raccomandazioni concernenti temi in corso di analisi.....	17
<b>6</b>	<b>Ulteriori misure a livello federale per l'attuazione della Convenzione</b> .....	<b>18</b>
6.1	Diritti dei minori nel processo legislativo .....	18
6.2	Strategia in materia di politica dell'infanzia e della gioventù .....	18
6.3	Partecipazione dei bambini e dei giovani.....	19
6.3.1	A progetti dell'Amministrazione federale in generale .....	19
6.3.2	Al follow-up delle raccomandazioni del Comitato in particolare.....	20
6.4	Partecipazione di altri attori della società civile al follow-up delle raccomandazioni .....	20
6.5	Formazione delle figure professionali che lavorano con e per i minori circa i diritti del fanciullo.....	21
6.5.1	Persone che lavorano nei centri federali d'asilo.....	21

6.5.2	Figure professionali attive nell'aiuto all'infanzia e alla gioventù in ambito stazionario.....	21
6.6	Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo .....	22
<b>7</b>	<b>Evoluzione del meccanismo di follow-up delle raccomandazioni del Comitato ...</b>	<b>23</b>
<b>8</b>	<b>Conclusioni del Consiglio federale .....</b>	<b>24</b>
	<b>Bibliografia.....</b>	<b>25</b>

## **Indice delle figure e delle tabelle**

Figura 1 – Fasi del processo di follow-up a livello federale .....	4
--	---

## Elenco delle abbreviazioni

AFC	Attestato federale di capacità
AFF	Amministrazione federale delle finanze
AI	Assicurazione invalidità
CdC	Conferenza dei governi cantonali
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CDOS	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
CDPE	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione
CDS	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità
CDSPC	Conferenza dei direttori dei servizi penitenziari cantonali
CFFP	Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali
COPMA	Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101)
CPIG	Conferenza per la politica dell'infanzia e della gioventù
CPSI	Circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità
CRC	Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107)
CSVD	Conferenza svizzera contro la violenza domestica
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFI	Dipartimento federale dell'interno
fedpol	Ufficio federale di polizia
ISDU	Istituzione svizzera per i diritti umani
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)
LPAG	Legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (RS 446.1)
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OPAG	Ordinanza del 3 dicembre 2021 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (RS 446.11)
OPre	Ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (RS 832.112.31)
PSC	Prevenzione svizzera della criminalità
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RU	Raccolta ufficiale delle leggi federali
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

SEM	Segreteria di Stato della migrazione
SLR	Servizio per la lotta al razzismo
SSS	Scuola specializzata superiore
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFC	Ufficio federale della cultura
UFCOM	Ufficio federale delle comunicazioni
UFG	Ufficio federale di giustizia
UFPD	Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
UFSPD	Ufficio federale dello sport
UFU	Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo
USAV	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
UST	Ufficio federale di statistica

# 1 Introduzione

## 1.1 Situazione iniziale

Nel 1997 la Svizzera ha ratificato la CRC<sup>1</sup> e, successivamente, i suoi tre protocolli facoltativi, impegnandosi così ad applicare i diritti ivi contenuti. Nel quadro delle sue competenze, la Confederazione è incaricata di promuovere l'attuazione della CRC e di coordinare le diverse procedure per la sua implementazione a livello nazionale<sup>2</sup>. La procedura di cui all'articolo 44 CRC obbliga inoltre la Svizzera a presentare periodicamente un rapporto sullo stato di attuazione della CRC e sui progressi realizzati (rapporto periodico). Questo rapporto è rivolto al Comitato ONU per i diritti del fanciullo (di seguito «Comitato»), un gruppo composto da 18 esperti internazionali indipendenti incaricati di sorvegliare l'attuazione della CRC da parte degli Stati parti. Al termine della procedura di rapporto, il Comitato redige le osservazioni finali, in cui riconosce i progressi realizzati, sottolinea i punti per i quali ritiene l'attuazione ancora insoddisfacente e formula raccomandazioni. Le ultime raccomandazioni rivolte dal Comitato alla Svizzera sono state pubblicate il 22 ottobre 2021<sup>3</sup>. Nel suo prossimo rapporto periodico, la Svizzera è invitata a fornire informazioni relative al seguito che viene dato a queste raccomandazioni<sup>4</sup>.

Dopo aver ricevuto le raccomandazioni formulate dal Comitato nel febbraio del 2015, la Confederazione ha elaborato e applicato per la prima volta un processo di follow-up a livello federale, in collaborazione con le conferenze intercantonali competenti. Il risultato di questo processo e le misure decise sono stati presentati nel rapporto del Consiglio federale del 19 dicembre 2018<sup>5</sup>.

Il presente rapporto descrive i lavori svolti per attuare il pacchetto di misure adottato il 19 dicembre 2018. Inoltre, illustra il processo di follow-up delle raccomandazioni formulate dal Comitato nell'ottobre del 2021 e presenta le misure che saranno adottate a livello federale per colmare determinate lacune individuate in seguito all'analisi e alla selezione di alcune raccomandazioni.

## 1.2 Struttura del rapporto

Il capitolo 2 presenta il quadro giuridico internazionale in cui si inserisce il presente rapporto. In seguito vengono anche illustrati i processi di follow-up a livello federale e cantonale, come pure gli attori coinvolti.

Il capitolo 3 contiene informazioni sullo stato dell'attuazione del pacchetto di misure adottato nel dicembre del 2018.

Nel capitolo 4 viene fornita una breve panoramica dei temi trattati nelle raccomandazioni del Comitato dell'ottobre del 2021 e affrontato il tema delle competenze.

Il capitolo 5 descrive il processo che ha condotto all'individuazione delle lacune e permesso la selezione di determinate raccomandazioni specifiche.

Il capitolo 6 presenta gli ambiti d'intervento definiti e le misure decise. Inoltre, fornisce informazioni sulle prossime tappe note, sul finanziamento e sulle competenze.

Il capitolo 7 rileva alcune delle sfide incontrate nell'attuazione del meccanismo di follow-up elaborato e applicato alle raccomandazioni formulate dal Comitato nel 2015 e nel 2021, sottolineando la necessità di riflettere sulla forma futura di questa procedura.

Nel capitolo 8 sono sintetizzate le conclusioni del Consiglio federale.

---

<sup>1</sup> RS 0.107

<sup>2</sup> Cfr. decisione del Consiglio federale del 18.2.1998.

<sup>3</sup> Comitato 2021.

<sup>4</sup> Raccomandazione 53.

<sup>5</sup> Consiglio federale 2018.

## 2 La Convenzione sui diritti del fanciullo e la sua attuazione in Svizzera

### 2.1 La Convenzione e i suoi protocolli facoltativi

La CRC, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 novembre 1989, ha ormai acquisito una validità quasi universale: ad eccezione degli Stati Uniti d'America, tutti i Paesi l'hanno infatti ratificata. La Convenzione segna il passaggio da un approccio incentrato sulla protezione dei minori in quanto membri vulnerabili della società e dipendenti dagli adulti a un approccio basato sui diritti dei minori<sup>6</sup>.

I diritti sanciti dalla CRC e dai suoi protocolli facoltativi coprono numerosi aspetti della vita dei bambini e dei giovani fino all'età di 18 anni. Il ventaglio dei temi trattati è pertanto ampio, il che è uno degli elementi distintivi della Convenzione. Oltre ai principi generali di non discriminazione (art. 2 CRC), dell'interesse superiore del fanciullo (art. 3 CRC), del diritto alla vita e allo sviluppo (art. 6 CRC) e del diritto di esprimere liberamente la propria opinione e di essere ascoltato (art. 12 CRC), la CRC sancisce infatti anche i diritti sociali, culturali, civili e politici dei minori. Garantisce pure altri diritti che tengono conto delle loro esigenze specifiche, come il diritto all'educazione (art. 28 e 29 CRC) o il diritto al riposo e al tempo libero (art. 31 CRC)<sup>7</sup>.

Sono inoltre stati adottati tre protocolli aggiuntivi alla CRC, la cui ratifica da parte degli Stati è facoltativa<sup>8</sup>. Il primo Protocollo facoltativo, relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati<sup>9</sup>, e il secondo, concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia<sup>10</sup>, sono stati adottati dall'ONU nel 2000. Il terzo Protocollo facoltativo, che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni<sup>11</sup>, è stato concluso nel 2011<sup>12</sup>.

### 2.2 Ratifica e obblighi di diritto internazionale della Svizzera

Il 24 febbraio 1997 la Svizzera ha ratificato la CRC. Delle riserve allora formulate in relazione a cinque articoli della Convenzione<sup>13</sup>, tre sono ancora attuali, ossia quelle relative al ricongiungimento familiare (cfr. art. 10 par. 1 CRC), alla separazione dei giovani dagli adulti privati di libertà (cfr. art. 37 lett. c CRC; v. anche n. 3.1) e alla procedura penale minorile (cfr. art. 40 CRC)<sup>14</sup>.

In aggiunta alla CRC, nel 2002 la Svizzera ha ratificato il primo Protocollo facoltativo alla Convenzione relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati, e nel 2006 il secondo Protocollo facoltativo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia. Nel 2017 ha inoltre aderito al terzo, che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni.

In seguito alla ratifica della Convenzione e dei suoi tre protocolli facoltativi, la Svizzera è tenuta ad applicarne le disposizioni e dunque ad attuare i diritti ivi garantiti. Ha inoltre il compito di collaborare ai meccanismi internazionali di controllo e attuazione, in particolare presentando periodicamente un rapporto al Comitato. La Svizzera è altresì invitata a tener conto delle raccomandazioni formulate da questo gruppo di esperti<sup>15</sup>.

---

<sup>6</sup> Cfr. p. es. Comitato 2009, par. 18.

<sup>7</sup> Cfr. anche Consiglio federale 2018, n. 2.1.

<sup>8</sup> Cfr. Consiglio federale 2018, n. 2.1.

<sup>9</sup> RS 0.107.1

<sup>10</sup> RS 0.107.2

<sup>11</sup> RS 0.107.3

<sup>12</sup> Cfr. anche Consiglio federale 2018, n. 2.1.

<sup>13</sup> RU 1998 2053

<sup>14</sup> RS 0.107, Riserve e dichiarazioni.

<sup>15</sup> Cfr. anche Consiglio federale 2018, n. 2.2.

L'ultima procedura di rapporto si è svolta secondo una procedura semplificata, ovvero sulla base di un elenco di domande definito e trasmesso dal Comitato prima della presentazione del rapporto da parte della Svizzera («List of Issues Prior to Reporting»)<sup>16</sup>. La Svizzera ha risposto a queste domande nel suo rapporto del 18 dicembre 2020<sup>17</sup>.

## **2.3 Molteplicità degli attori coinvolti nell'attuazione in Svizzera**

L'attuazione della CRC e dei suoi protocolli facoltativi è un compito trasversale che interessa numerosi ambiti politici (v. n. 2.1). Di conseguenza anche gli attori coinvolti sono molteplici.

A questo si aggiunge la specificità della struttura federalista della Svizzera, che implica la partecipazione di attori a tutti i livelli istituzionali<sup>18</sup>. Anche la società civile svolge un ruolo importante nell'ambito dei diritti dei minori (v. n. 6.4).

In considerazione della molteplicità di attori tematicamente coinvolti a tutti i livelli istituzionali, la stesura di un elenco completo esulerebbe dai limiti del presente rapporto.

## **2.4 Coordinamento dell'attuazione della Convenzione**

### **2.4.1 Attori competenti**

Data la diversità dei temi trattati dalla CRC, anche il numero degli attori che partecipano all'attuazione della Convenzione, a tutti i livelli istituzionali, è considerevole (v. n. 2.3). L'UFAS e la CDOS svolgono un ruolo fondamentale, in particolare per quanto riguarda il coordinamento.

L'UFAS è incaricato di coordinare l'attuazione della CRC a livello nazionale e dirige il progetto di follow-up delle raccomandazioni del Comitato (responsabilità: Settore Questioni dell'infanzia e della gioventù). È altresì competente per la stesura del rapporto periodico all'attenzione del Comitato (responsabilità: Settore Organizzazioni internazionali).

Dal canto suo, la CDOS assume alcuni compiti di coordinamento a livello cantonale e opera quale partner centrale dell'UFAS. Svolge il proprio follow-up delle raccomandazioni (v. n. 2.4.2).

### **2.4.2 Follow-up a livello federale e cantonale**

Il processo di follow-up delle raccomandazioni, sviluppato nel quadro del ciclo precedente<sup>19</sup>, è stato nuovamente applicato alle raccomandazioni formulate dal Comitato nell'ottobre del 2021. In considerazione del sistema federale e della ripartizione delle competenze, il follow-up a livello federale e quello a livello cantonale vengono effettuati nell'ambito di processi separati. Responsabili per questi processi, l'UFAS e la CDOS sono tuttavia regolarmente in contatto, garantendo così lo scambio di informazioni.

#### **A livello federale**

Il processo di follow-up coordinato può essere suddiviso in cinque fasi, descritte qui di seguito. Vi sono tre fasi centrali: l'individuazione di eventuali lacune nell'attuazione della CRC e dei suoi protocolli facoltativi e l'elaborazione di possibili misure per colmarle (fase B), la decisione sulle misure da adottare (fase C) e l'attuazione delle stesse (fase D).

---


<sup>16</sup> Elenco disponibile all'indirizzo Internet [www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/kinderrechte.html](http://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/kinderrechte.html).

<sup>17</sup> Rapporto disponibile all'indirizzo Internet [www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/kinderrechte.html](http://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/kinderrechte.html).

<sup>18</sup> Per maggiori informazioni sulla struttura federalista e sulla ripartizione delle competenze, cfr. Consiglio federale 2018, n. 2.3.

<sup>19</sup> Cfr. Consiglio federale 2018, n. 2.4.

Figura 1 – Fasi del processo di follow-up a livello federale



Nella fase A, se necessario le raccomandazioni del Comitato vengono tradotte e poi diffuse attivamente nelle lingue ufficiali.

Le raccomandazioni vengono in seguito analizzate. Si determina lo stato delle attività che presentano un nesso tematico con le raccomandazioni in questione e si individuano le eventuali lacune nell'attuazione di queste ultime. In seguito vengono elaborate misure per colmare tali lacune (fase B).

All'inizio della fase B, vengono valutate le competenze relative alle raccomandazioni, in funzione del tema. Nel caso concreto, la panoramica delle competenze è stata realizzata in collaborazione con tutti gli uffici e i servizi federali interessati, con le conferenze intercantonali competenti (sotto il coordinamento della CDOS) e con la Rete svizzera diritti del bambino per quanto riguarda le possibili organizzazioni partner<sup>20</sup>. Inoltre, due gruppi hanno accompagnato il progetto di follow-up delle raccomandazioni diretto dall'UFAS: un comitato di gestione strategica<sup>21</sup>, composto da quadri con poteri decisionali, e un gruppo di lavoro<sup>22</sup>, costituito essenzialmente da collaboratori specializzati. In particolare il gruppo di lavoro ha avuto il compito di elaborare misure e collaborare alla stesura del presente rapporto.

Nella fase C, il Consiglio federale decide le misure da adottare, che verranno poi attuate dagli attori competenti (fase D).

Le misure decise (fase C) e la loro attuazione (fase D) sono integrate nel rapporto periodico presentato dalla Svizzera al Comitato. Anche le informazioni raccolte nella fase B, se necessario aggiornate, ed eventuali informazioni aggiuntive vengono riportate nel rapporto periodico (fase E), nella misura in cui riguardano punti sui quali il Comitato invita la Svizzera a fornire informazioni (elenco di domande del Comitato, v. n. 2.2).

<sup>20</sup> UFAS 2023.

<sup>21</sup> Comitato di gestione strategica composto da rappresentanti di 12 uffici e servizi federali (AFF, fedpol, SEFRI, SEM, UFAM, UFAS, UFC, UFG, UFSP, UFSPO, UFU, UST) e da rappresentanti di quattro conferenze intercantonali (CdC, CDOS, CDPE, COPMA).

<sup>22</sup> Gruppo di lavoro composto da rappresentanti di 14 uffici e servizi federali (AFF, fedpol, SEFRI, SEM, SLR, UFAM, UFAS, UFC, UFG, UFPD, UFSP, UFSPO, UFU, UST) e da rappresentanti di quattro conferenze intercantonali (CdC, CDDGP attraverso PSC, CDOS, CDPE).

## **A livello cantonale**

Le attività di follow-up delle raccomandazioni del Comitato sono state svolte anche a livello cantonale, seguendo in parte il processo applicato a livello federale.

Le raccomandazioni sono state dapprima diffuse, in particolare dalla CDOS (v. la fase A del follow-up a livello federale), che ha poi coordinato il processo volto a definire le competenze delle diverse conferenze intercantonali, ciascuna poi direttamente responsabile per l'attuazione delle raccomandazioni di propria competenza.

Nel ciclo attuale, la CDOS ha svolto un processo di follow-up per le raccomandazioni di sua principale competenza. Le raccomandazioni sono state analizzate e classificate per priorità dal comitato della CPIG, una delle conferenze tecniche della CDOS. Su questa base, il comitato in questione ha elaborato una bozza di piano di misure per il periodo 2023–2026 (analogamente alla fase B).

Questo piano di misure è stato adottato dall'assemblea plenaria della CDOS nel 2023 (analogamente alla fase C), che ha incaricato la sua segreteria generale di attuare le misure, in collaborazione con il comitato della CPIG (v. fase D).

Lo stato di attuazione di queste misure e gli altri lavori svolti a livello cantonale saranno inclusi nel prossimo rapporto periodico all'attenzione del Comitato, in funzione dei punti sui quali quest'ultimo inviterà la Svizzera a fornire informazioni (elenco delle domande del Comitato, v. n. 2.2; v. fase E).

### 3 Stato dell'attuazione delle misure decise nel 2018

Nel suo rapporto del 19 dicembre 2018 in risposta alle raccomandazioni formulate dal Comitato nel febbraio del 2015, il Consiglio federale ha definito 11 misure volte a colmare le lacune nell'attuazione della CRC. I lavori di attuazione di queste misure sono riassunti di seguito, seguendo la struttura degli ambiti d'intervento definiti nel 2018.

#### 3.1 Valutare il ritiro della riserva della Svizzera concernente l'articolo 37 lettera c CRC

La misura 1 consisteva nell'analisi della situazione e nella valutazione del ritiro della riserva concernente l'articolo 37 lettera c CRC<sup>23</sup>. La riserva fa sì che la separazione dei giovani dagli adulti privati di libertà non sia garantita senza eccezione<sup>24</sup>.

L'UFG ha condotto un'indagine in merito e presentato i risultati al Consiglio federale in un rapporto<sup>25</sup>. Il diritto penale minorile svizzero prevede pene e misure di protezione stazionarie fino al compimento del 25° anno di età, durante le quali i minori sono tuttora in contatto diretto con giovani adulti. Il sistema svizzero di esecuzione delle pene e delle misure per i minori e quello per i giovani adulti si sono dimostrati adeguati. L'attuale concezione del diritto penale minorile non consente pertanto di ritirare la riserva all'articolo 37 lettera c CRC.

#### 3.2 Sensibilizzazione e formazione delle figure professionali che lavorano con e per i minori e promozione della partecipazione dei minori

La misura 2a, che consisteva in un'analisi della situazione relativa alle iniziative di sensibilizzazione e all'offerta formativa delle figure professionali che lavorano con e per i minori<sup>26</sup>, è stata attuata. Secondo un'analisi documentale della SEFRI del 2019, la CRC riguarda in misura diversa varie professioni della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore. Ad esempio, il piano di formazione per la professione di «Operatore/trice socioassistenziale AFC» cita la CRC come base per gli obiettivi di valutazione per due competenze operative. I diritti dei minori sono esplicitamente menzionati nel profilo professionale di «Educatore/trice dell'infanzia SSS» e si riflettono anche nelle competenze da raggiungere. L'analisi ha mostrato che l'informazione e la sensibilizzazione sono necessarie per radicare la CRC nelle basi per le formazioni e farla conoscere alle organizzazioni del mondo del lavoro, alle autorità, alle istituzioni di formazione e ad altri attori interessati. La formazione professionale è un compito comune della Confederazione, dei Cantoni e dell'economia. La Confederazione svolge un ruolo strategico e dispone di ampie competenze normative. I Cantoni sono responsabili per l'attuazione e la vigilanza nell'ambito della formazione professionale. Le organizzazioni del mondo del lavoro determinano i contenuti formativi<sup>27</sup>.

Dal canto suo, la misura 2b prevedeva di colmare mediante aiuti finanziari le eventuali lacune individuate sulla base della misura 2a<sup>28</sup>. In particolare alla luce dei risultati dell'analisi svolta dalla SEFRI, il 5 marzo 2021<sup>29</sup> il Consiglio federale ha deciso che le persone che lavorano

---

<sup>23</sup> Cfr. Consiglio federale 2018, n. 5.1 e cap. 7.

<sup>24</sup> RS 0.107, Riserve e dichiarazioni.

<sup>25</sup> Rapporto del DFGP (UFG), *Séparation des jeunes et des adultes privés de liberté. Examen de la possibilité de retirer la réserve de la Suisse à l'art. 37, let. c de la Convention relative aux droits de l'enfant*, 2022, disponibile all'indirizzo Internet [www.bj.admin.ch/dam/bj/fr/data/sicherheit/smv/anererkennung/trennung-kinder-erwachsene-freiheitsentzug.pdf.download.pdf/trennung-kinder-erwachsene-freiheitsentzug-f.pdf](http://www.bj.admin.ch/dam/bj/fr/data/sicherheit/smv/anererkennung/trennung-kinder-erwachsene-freiheitsentzug.pdf.download.pdf/trennung-kinder-erwachsene-freiheitsentzug-f.pdf).

<sup>26</sup> Cfr. Consiglio federale 2018, n. 5.2.1 e cap. 7.

<sup>27</sup> Cfr. legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFP; RS 412.10) e ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFP; RS 412.101).

<sup>28</sup> Cfr. Consiglio federale 2018, n. 5.2.1 e cap. 7.

<sup>29</sup> Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale [Chi lavora con e per i minori deve conoscere e applicare i diritti dell'infanzia \(admin.ch\)](http://www.admin.ch).

per e con i minori devono essere meglio informate sui diritti di questi ultimi e tenerne conto nelle loro attività. Pertanto, ha previsto di sostenere organizzazioni attive a livello nazionale o di regione linguistica che sensibilizzano i gruppi professionali sui diritti dei minori. A tal fine, ha stanziato 200 000 franchi all'anno per cinque anni. Questo sostegno prioritario ad attività di formazione e sensibilizzazione delle figure professionali è stato successivamente prorogato dal DFI fino alla fine del 2028<sup>30</sup>. L'UFAS ha inoltre sostenuto eventi che hanno permesso agli attori interessati di scambiare opinioni sull'argomento.

Infine, la misura 3 prevedeva incentivi finanziari per promuovere la partecipazione dei minori<sup>31</sup>. L'OPAG<sup>32</sup> è stata sottoposta a una revisione totale. Il testo riveduto è entrato in vigore il 1° gennaio 2022. Nell'ambito di questa revisione è stata introdotta una novità concernente gli aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua (cfr. art. 9 LPAG<sup>33</sup>). Per incoraggiare le organizzazioni richiedenti a promuovere un'elevata partecipazione dei minori allo svolgimento dell'attività, è stato introdotto un sistema di supplementi (art. 30 cpv. 3 lett. g e 33 OPAG, allegato 2 OPAG).

### 3.3 Protezione dei minori da ogni forma di violenza

Le misure 4 e 5 miravano all'elaborazione di misure per proteggere i minori dalla violenza e a un migliore coordinamento degli interventi, in funzione del bisogno<sup>34</sup>. È stato istituito un gruppo di lavoro interdisciplinare con gli attori interessati da queste misure, ovvero gli uffici federali e le conferenze intercantonali competenti, nonché la CSVD. Sulla base degli studi disponibili, questo gruppo di lavoro ha analizzato le esigenze dei minori in termini di protezione dalla violenza e ha deciso di trasporre uno strumento tedesco<sup>35</sup> nel contesto svizzero. L'accento è stato posto sul rafforzamento del diritto dei minori di essere ascoltati nei procedimenti che li riguardano e su un migliore coordinamento delle autorità coinvolte. La prima edizione della guida per l'esame e l'organizzazione delle relazioni personali dei minori nei casi di violenza domestica *Contatti dopo la violenza domestica?* è stata pubblicata prima in tedesco (novembre 2021), poi in italiano e francese<sup>36</sup>. Posta sotto l'egida della CSVD, su incarico della CDDGP e della CDOS, è stata realizzata in particolare con il sostegno finanziario dell'UFAS, dell'UFU e della PSC.

### 3.4 Minori collocati in contesti di custodia alternativa

La misura 6 aveva come obiettivo la raccolta di informazioni sulla situazione dei minori collocati in contesti di custodia alternativa e lo sviluppo delle competenze degli specialisti attraverso la piattaforma Casadata<sup>37</sup>.

Nel 2022 il Consiglio federale ha preso atto di un rapporto sulla situazione riguardante la raccomandazione del Comitato in merito all'introduzione di una statistica nazionale sul collocamento extrafamiliare dei minori. Il rapporto spiega che i dati attuali a livello cantonale sono troppo disparati per essere riuniti in un banca dati nazionale e che i Cantoni ritengono che lo sviluppo di Casadata sia troppo oneroso in termini di costi e di tempo. Nel 2022 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere, in collaborazione con il DFI, la CDOS e la COPMA, un'analisi approfondita dello stato dei dati nei Cantoni e, sulla base di tale analisi,

---

<sup>30</sup> Cfr. ordine di priorità per la concessione di aiuti finanziari nel quadro del credito «Protezione e diritti dell'infanzia» del DFI, disponibile all'indirizzo Internet [www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/finanzhilfen/kinderschutz\\_kinderrechte.html](http://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/finanzhilfen/kinderschutz_kinderrechte.html).

<sup>31</sup> Cfr. Consiglio federale 2018, n. 5.2.2 e cap. 7.

<sup>32</sup> RS 446.11

<sup>33</sup> RS 446.1

<sup>34</sup> Cfr. Consiglio federale 2018, n. 5.3 e cap. 7.

<sup>35</sup> Cfr. *Umgang nach häuslicher Gewalt? Frankfurter Leitfaden zur Prüfung und Gestaltung von Umgang für Kinder, die häusliche Gewalt durch den umgangsberechtigten Elternteil erlebt haben*, disponibile all'indirizzo Internet <https://kinderschutz-frankfurt.de/files/Bilder-Kinderschutz/Publicationen/Frankfurter-Leitfaden-Haeusliche-Gewalt.pdf>.

<sup>36</sup> Disponibile all'indirizzo Internet [https://csvgd.ch/app/uploads/2022/07/22\\_07\\_07\\_csvgd\\_leitfaden\\_ital.pdf](https://csvgd.ch/app/uploads/2022/07/22_07_07_csvgd_leitfaden_ital.pdf)

<sup>37</sup> Cfr. Consiglio federale 2018, n. 5.4 e cap. 7.

di definire le basi e i requisiti per una statistica unificata nei Cantoni. A tal fine è stato commissionato uno studio di fattibilità. Dopo la pubblicazione del relativo rapporto, il Consiglio federale presenterà, non prima della primavera del 2025, un rapporto sui prossimi passi da compiere.

Per quanto riguarda la piattaforma Casadata<sup>38</sup>, conformemente all'articolo 17 della legge federale del 5 ottobre 1984<sup>39</sup> sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure, l'UFG cura la rubrica «Gestione delle conoscenze», che si estende a tutte le forme di collocamento in contesti di custodia alternativa. La piattaforma, che contiene ormai una grande quantità di informazioni sul collocamento extrafamiliare, viene costantemente aggiornata dagli stessi utenti, contribuendo così allo sviluppo delle competenze degli specialisti.

### 3.5 Minori con un genitore detenuto

La misura 7 prevedeva il raggruppamento dei dati quantitativi disponibili sui minori con un genitore detenuto<sup>40</sup>. Dal canto suo, la misura 8 aveva per oggetto una rilevazione qualitativa sull'intrattenimento delle relazioni tra i minori e il loro genitore detenuto<sup>41</sup>.

Per l'attuazione di queste due misure sono stati compiuti lavori importanti. In un primo tempo, l'UFG, l'UST e la CDDGP hanno cercato di ottenere una panoramica dei dati disponibili in Svizzera. I risultati di un'indagine condotta dall'UST presso tutti gli istituti di pena non hanno permesso di trarre conclusioni statisticamente significative, né a livello cantonale né a livello nazionale, sul numero e sulla situazione dei minori con un genitore detenuto. Al contrario, le informazioni ottenute hanno mostrato che circa il 40 per cento degli istituti non raccoglieva alcun dato sui minori. Sulla base di questa constatazione, alla fine del 2021 l'UFG ha indetto un bando di concorso per uno studio sulla situazione dei minori con un genitore detenuto. Lo studio è stato pubblicato nell'ottobre del 2022<sup>42</sup>. Sulla base di questo studio, l'UFG ha redatto un rapporto all'attenzione del Consiglio federale<sup>43</sup>. Nonostante un'evoluzione incoraggiante, il rapporto sottolinea l'esistenza di lacune per quanto riguarda la situazione familiare dei detenuti in Svizzera e formula una serie di raccomandazioni per porvi rimedio.

Gli sforzi per migliorare la raccolta dei dati proseguono. Anche nel 2024 l'UST ha effettuato un monitoraggio nel quadro della rilevazione dei padri e delle madri detenuti negli istituti di pena in Svizzera. Il numero degli istituti che raccolgono i dati è aumentato di circa il 20 per cento. La CDSPC ha ripreso il tema della statistica e ora conduce un'indagine annuale presso tutti gli istituti.

Inoltre, per dare un impulso all'istituzione di una rete nazionale il cui compito sarà quello di migliorare il lavoro con i familiari dei detenuti, nel marzo del 2024 l'UFG ha dato il via a un forum di scambio interdisciplinare che ha promosso la creazione di una rete tra gli addetti all'esecuzione delle pene e quelli che si occupano della protezione dei minori.

### 3.6 Minori con disturbi dello spettro autistico

La misura 9 prevedeva il divieto del finanziamento del metodo di cura del «packing» per i minori con disturbi dello spettro autistico da parte dell'AI e l'eventuale esclusione del suo finanziamento da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie<sup>44</sup>.

---

<sup>38</sup> [www.casadata.ch/it/index.html](http://www.casadata.ch/it/index.html)

<sup>39</sup> RS 341

<sup>40</sup> Cfr. Consiglio federale, n. 5.5.1 e cap. 7.

<sup>41</sup> Cfr. Consiglio federale, n. 5.5.2 e cap. 7.

<sup>42</sup> Disponibile all'indirizzo Internet [www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/79152.pdf](http://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/79152.pdf) (in tedesco).

<sup>43</sup> Disponibile all'indirizzo Internet [www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/79153.pdf](http://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/79153.pdf) (in francese).

<sup>44</sup> Cfr. Consiglio federale 2018, n. 5.6 e cap. 7.

Poiché dagli studi scientifici non emergono prove sull'efficacia del «packing» quale metodo di trattamento dei disturbi dello spettro autistico, le condizioni per il rimborso da parte dell'AI non sono soddisfatte (cfr. art. 14 cpv. 2 LAI<sup>45</sup>). È stata quindi emanata una direttiva che esclude la copertura di questo provvedimento. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2019, la CPSI<sup>46</sup> stabilisce al N. 405.2 che l'AI non assume i costi del metodo del «packing», poiché non si tratta di un metodo di trattamento scientificamente riconosciuto.

L'altra parte della misura, relativa all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, è stata attuata. Sulla base della raccomandazione del Comitato, la segreteria scientifica della CFPF ha cercato letteratura specialistica che fornisse informazioni sul metodo in questione e sulla sua eventuale efficacia e ha chiesto a tre parti interessate (Pro Mente Sana, Autismo Svizzera e la Società svizzera di psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza) di pronunciarsi sul metodo di trattamento e sulla possibilità di farne a meno. All'inizio di febbraio del 2019, la CFPF ha trattato il tema e presentato una raccomandazione al DFI. In seguito, l'UFSP ha proposto al DFI di modificare quanto indicato nell'allegato 1 dell'OPre<sup>47</sup> in merito a questo controverso metodo di trattamento dei disturbi dello spettro autistico per i minori. Nel giugno del 2019 il DFI ha adottato queste e altre modifiche dell'OPre. Dal 1° luglio 2019, in Svizzera il «packing» è escluso dall'obbligo di rimborso dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie<sup>48</sup>.

### 3.7 Partecipazione della Confederazione alle misure dei Cantoni

L'attuazione delle misure 10 e 11 era di competenza delle conferenze intercantonali. Era tuttavia previsto che la Confederazione vi partecipasse entro i limiti dei suoi crediti ordinari e delle risorse di personale disponibili<sup>49</sup>.

La misura 10 riguardava un'offerta di sostegno per l'attuazione della CRC a livello cantonale<sup>50</sup>. L'UFAS e la CDOS hanno discusso regolarmente di questioni relative ai diritti dei minori, per individuare le necessità d'intervento, definire la ripartizione delle competenze e valutare le possibilità di azione. Oltre alle raccomandazioni pubblicate dalla CDOS nel 2016 sullo sviluppo della politica per l'infanzia e la gioventù nei Cantoni<sup>51</sup>, nel 2020 la CDOS e la COPMA hanno pubblicato raccomandazioni sul collocamento extrafamiliare<sup>52</sup>. Queste ultime si prefiggono di rafforzare l'applicazione dei diritti dei minori nelle situazioni di collocamento, d'insistere sugli standard di qualità e di sostenere una pratica professionale consapevole, incentrata sul benessere del minore.

Per quanto riguarda la misura 11, relativa allo scambio di esperienze e alla messa in rete<sup>53</sup>, la CDOS e la COPMA hanno organizzato una serie di incontri tematici sui diritti dei minori e sulla politica dell'infanzia e della gioventù. A livello politico, per esempio, l'assemblea annuale della CDOS del 2023 è stata dedicata al futuro della politica dell'infanzia e della gioventù. Le questioni relative ai diritti dei minori e alla politica dell'infanzia e della gioventù vengono discusse in tutti gli incontri della CPIG, una conferenza che riunisce i responsabili della protezione e della promozione dell'infanzia e della gioventù dei Cantoni, in linea di massima due volte l'anno. L'UFAS partecipa in particolare all'organizzazione e sostiene gli incontri della CPIG dal

---

<sup>45</sup> RS 831.20

<sup>46</sup> Disponibile all'indirizzo Internet <https://sozialversicherungen.admin.ch/it/f/5661>.

<sup>47</sup> RS 832.112.31

<sup>48</sup> Cfr. allegato 1 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre), n. 4, concernente la pediatria, disponibile all'indirizzo Internet [www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Aerztliche-Leistungen-in-der-Krankenversicherung/anhang1klv.html](http://www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Aerztliche-Leistungen-in-der-Krankenversicherung/anhang1klv.html).

<sup>49</sup> Cfr. Consiglio federale 2018, cap. 6.

<sup>50</sup> Cfr. Consiglio federale 2018, n. 6.1.1 e cap. 7.

<sup>51</sup> Disponibili all'indirizzo Internet <https://sodk.ch/de/dokumentation/medienmitteilungen/empfehlungen-fur-die-weiterentwicklung-der-kinder-und-jugendpolitik-in-den-kantonen/> (in tedesco e in francese).

<sup>52</sup> Disponibili agli indirizzi Internet <https://sodk.ch/de/dokumentation/medienmitteilungen/empfehlungen-der-sodk-und-der-kokes-zur-ausserfamiliaren-unterbringung/> e [www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen/platzierung](http://www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen/platzierung) (entrambi i documenti sono disponibili in tedesco e in francese).

<sup>53</sup> Cfr. Consiglio federale 2018, n. 6.1.2. e cap. 7.

punto di vista finanziario e con le proprie competenze. Inoltre, ha sostenuto iniziative volte a rafforzare la collaborazione tra i vari attori o a promuovere lo scambio di esperienze e informazioni, come pure la messa in rete delle figure professionali che lavorano con e per i minori.

## 4 Raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo dell'ottobre del 2021

Le 44 raccomandazioni del Comitato sono state suddivise in 137 raccomandazioni specifiche. In questo modo si può tenere conto della struttura delle raccomandazioni e di tutti gli aspetti che queste comprendono: in una singola raccomandazione, infatti, il Comitato tratta spesso diversi elementi concernenti svariati attori o raccomanda più interventi distinti per risolvere una situazione che ritiene insoddisfacente.

### 4.1 Temi delle raccomandazioni

Questo sottocapitolo fornisce una panoramica dei temi oggetto delle raccomandazioni, seguendo in generale la struttura delle osservazioni conclusive del Comitato.

#### Principali motivi di preoccupazione

Il Comitato sottolinea gli ambiti per i quali a suo avviso devono essere adottate misure urgenti (raccolta dei dati, divieto di discriminazione, punizioni corporali, fanciulli con disabilità, minori richiedenti l'asilo, rifugiati e migranti e amministrazione della giustizia minorile)<sup>54</sup>. Formula inoltre due raccomandazioni specifiche legate all'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e alla partecipazione dei minori alle politiche e ai programmi volti a raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile<sup>55</sup>.

#### Misure generali di attuazione

Sono state formulate 24 raccomandazioni specifiche fondate sugli articoli 4, 42 e 44 paragrafo 6 CRC, le quali concernono misure auspicate dal Comitato ai livelli legislativo e amministrativo, come pure in materia di sensibilizzazione<sup>56</sup> e formazione<sup>57</sup>. In questa categoria generale rientrano in particolare le raccomandazioni specifiche relative al ritiro delle ultime riserve<sup>58</sup>, all'elaborazione di una politica dell'infanzia di ampio respiro che includa tutti gli ambiti considerati dalla CRC<sup>59</sup>, al rafforzamento del coordinamento tra gli attori interessati<sup>60</sup> e della collaborazione con la società civile<sup>61</sup>, nonché al miglioramento della raccolta dei dati<sup>62</sup>. Il Comitato ha formulato anche raccomandazioni specifiche relative all'istituzione di un difensore civico dei diritti dell'infanzia<sup>63</sup> e alla predisposizione delle risorse necessarie per i meccanismi indipendenti per il monitoraggio dei diritti umani<sup>64</sup>. Infine, alcune raccomandazioni specifiche riguardano l'elaborazione di norme e l'istituzione di meccanismi di monitoraggio delle imprese in materia di rispetto dei diritti dei minori<sup>65</sup>.

#### Principi generali: divieto di discriminazione, interesse superiore del fanciullo e rispetto delle opinioni del fanciullo

Sono state formulate 11 raccomandazioni specifiche<sup>66</sup> che riguardano espressamente tre dei quattro principi generali della CRC (v. n. 2.1), ovvero il divieto di discriminazione, l'interesse

---

<sup>54</sup> Cfr. Comitato 2021, par. 4.

<sup>55</sup> Raccomandazioni 5 (a) e 5 (b).

<sup>56</sup> Raccomandazione 14 (a).

<sup>57</sup> Raccomandazione 14 (b).

<sup>58</sup> Raccomandazioni 6 (1), 6 (2) e 6 (3).

<sup>59</sup> Raccomandazioni 8 (a) e 8 (b).

<sup>60</sup> Raccomandazioni 9 (a) e 9 (b).

<sup>61</sup> Raccomandazioni 15 (a) e 15 (b).

<sup>62</sup> Raccomandazioni 12 (a), 12 (b) e 12 (c).

<sup>63</sup> Raccomandazione 13 (a).

<sup>64</sup> Raccomandazione 13 (b).

<sup>65</sup> Raccomandazioni 16 (a), 16 (b) e 16 (c).

<sup>66</sup> Raccomandazioni 18 (a)–20 (d).

superiore del fanciullo e il rispetto delle opinioni del fanciullo. Questi principi generali, che fungono da base per tutti gli articoli della Convenzione, costituiscono anche, implicitamente o esplicitamente, il fondamento di raccomandazioni contenute in altri capitoli delle osservazioni conclusive. Ad esempio, la lotta contro la discriminazione è menzionata anche in alcune raccomandazioni specifiche legate alla ai minori con disabilità<sup>67</sup> e ai minori senza regolare titolo di soggiorno<sup>68</sup>. Per quanto concerne l'interesse superiore del fanciullo, lo si menziona nell'ambito dell'allocazione di risorse<sup>69</sup>, dei bambini privati del proprio ambiente familiare<sup>70</sup>, dell'adozione<sup>71</sup> e dei minori richiedenti l'asilo, rifugiati e migranti<sup>72</sup>. Infine, il rispetto delle opinioni del fanciullo viene sottolineato in alcune raccomandazioni specifiche concernenti i bambini privati del proprio ambiente familiare<sup>73</sup>, l'impatto dei cambiamenti climatici sui diritti del fanciullo<sup>74</sup> e i minori richiedenti l'asilo, rifugiati e migranti<sup>75</sup>.

## **Libertà e diritti civili**

Le otto raccomandazioni specifiche<sup>76</sup> inerenti a questo tema sono legate in particolare all'evoluzione negli ambiti della medicina riproduttiva e dei media digitali. Il Comitato ha formulato anche diverse raccomandazioni specifiche inerenti al diritto all'identità e al diritto di conoscere la propria origine biologica<sup>77</sup>. Inoltre, varie raccomandazioni specifiche vertono sulla tutela della vita privata dei minori nell'ambiente digitale e sul rafforzamento delle competenze in materia<sup>78</sup>. Infine, alcune raccomandazioni specifiche riguardano la registrazione delle nascite e la cittadinanza<sup>79</sup>.

## **Violenza contro i minori**

Il tema della violenza contro i minori è oggetto di 15 raccomandazioni specifiche<sup>80</sup>, che coprono tutte le forme di violenza e vari contesti nei quali esse possono verificarsi. Alcune raccomandazioni specifiche vertono inoltre sui trattamenti che avrebbero subito minori rifugiati e richiedenti l'asilo nei centri d'asilo<sup>81</sup>. Altre chiedono il divieto legale delle punizioni corporali<sup>82</sup> e la lotta contro qualsiasi forma di violenza, anche nell'ambiente digitale<sup>83</sup>. Diverse raccomandazioni specifiche trattano inoltre le pratiche pregiudizievoli quali le mutilazioni degli organi genitali femminili, i trattamenti non necessari su minori intersessuali prima che questi ultimi siano in grado di dare il loro consenso informato e i matrimoni con minori<sup>84</sup>.

Va rilevato che il Comitato ha emanato altre raccomandazioni specifiche inerenti alla violenza contro i minori in relazione con il secondo Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia<sup>85</sup>. Al riguardo si rimanda al pertinente capitolo più avanti.

---

<sup>67</sup> Raccomandazione 34 (g).

<sup>68</sup> Raccomandazione 44 (b).

<sup>69</sup> Raccomandazione 10 (b).

<sup>70</sup> Raccomandazione 31 (e).

<sup>71</sup> Raccomandazione 32 (a).

<sup>72</sup> Raccomandazione 43 (a).

<sup>73</sup> Raccomandazione 31 (d).

<sup>74</sup> Raccomandazione 37 (e).

<sup>75</sup> Raccomandazione 43 (b).

<sup>76</sup> Raccomandazioni 21 (a)–24 (c).

<sup>77</sup> Raccomandazioni 22 (a) e 22 (b).

<sup>78</sup> Raccomandazioni 24 (a), 24 (b) e 24 (c).

<sup>79</sup> Raccomandazioni 21 (a) e 21 (b).

<sup>80</sup> Raccomandazioni 25 (a)–29 (d).

<sup>81</sup> Raccomandazioni 25 (a) e 25 (b).

<sup>82</sup> Raccomandazione 27 (a).

<sup>83</sup> Raccomandazioni 28 (a)–28 (d).

<sup>84</sup> Raccomandazioni 29 (a)–29 (d).

<sup>85</sup> Raccomandazioni 47 (a)–47 (c).

## **Ambiente familiare e custodia alternativa**

Il Comitato ha formulato dieci raccomandazioni specifiche<sup>86</sup> concernenti gli ambiti in questione. Per quanto riguarda l'ambiente familiare, raccomanda l'elaborazione di standard di qualità federali per le strutture di custodia diurne per bambini<sup>87</sup>. In merito ai bambini privati del proprio ambiente familiare<sup>88</sup>, sottolinea la necessità di adottare standard nazionali di qualità nell'ambito della custodia alternativa e di garantire il rispetto del diritto di essere ascoltati dei minori in custodia alternativa. Inoltre, il Comitato raccomanda per esempio di elaborare programmi volti a offrire un sostegno psicologico e sociale ai minori con uno o entrambi i genitori detenuti. Infine, ha formulato raccomandazioni relative all'adozione internazionale<sup>89</sup>.

## **Fanciulli con disabilità**

I minori con disabilità sono oggetto di otto raccomandazioni specifiche concernenti, per esempio, l'educazione inclusiva e la formazione delle figure professionali<sup>90</sup>. Il Comitato considera fondamentale anche incrementare l'offerta di servizi di sostegno adeguati a favore dei minori con disabilità e garantire formazione e consulenza ai genitori<sup>91</sup>. Infine, raccomanda campagne di sensibilizzazione<sup>92</sup>.

## **Salute e benessere**

Il Comitato ha formulato 20 raccomandazioni specifiche sui temi in questione. Esse riguardano ad esempio la disponibilità delle cure<sup>93</sup>, gli sforzi per prevenire il sovrappeso e l'obesità tra i minori<sup>94</sup>, l'aiuto agli adolescenti con varie forme di dipendenza da Internet<sup>95</sup> e l'allattamento<sup>96</sup>. Il Comitato pone l'accento anche sulla salute mentale<sup>97</sup>, in particolare per quanto concerne le risorse finanziarie da stanziare, le misure volte a migliorare la formulazione delle diagnosi e la prevenzione del suicidio.

Il Comitato ha affrontato anche il tema dell'impatto dei cambiamenti climatici sui diritti del fanciullo<sup>98</sup>, per esempio per quanto concerne la riduzione delle emissioni di gas serra, la sensibilizzazione dei minori e la raccolta di dati relativi all'impatto dei cambiamenti climatici.

Infine, il Comitato ha formulato diverse raccomandazioni specifiche relative al livello di vita<sup>99</sup>, in particolare in materia di lotta alla povertà e misure in favore dei minori di famiglie svantaggiate.

## **Educazione, tempo libero e attività ricreative e culturali**

Otto raccomandazioni specifiche riguardano gli ambiti in questione, in particolare il sostegno alla prima infanzia<sup>100</sup>, l'integrazione dei minori richiedenti l'asilo, rifugiati e migranti nel sistema scolastico regolare e l'accesso dei minori appartenenti a gruppi svantaggiati alla formazione post obbligatoria e professionale<sup>101</sup>. Il Comitato raccomanda inoltre di elaborare programmi nazionali per la prevenzione del bullismo, cyberbullismo incluso<sup>102</sup>.

---

<sup>86</sup> Raccomandazioni 30–32 (b).

<sup>87</sup> Raccomandazione 30.

<sup>88</sup> Raccomandazioni 31 (a)–31 (f).

<sup>89</sup> Raccomandazioni 32 (a) e 32 (b).

<sup>90</sup> Raccomandazioni 34 (a) e 34 (b).

<sup>91</sup> Raccomandazioni 34 (e) e 34 (f).

<sup>92</sup> Raccomandazione 34 (g).

<sup>93</sup> Raccomandazione 35 (a).

<sup>94</sup> Raccomandazione 35 (b).

<sup>95</sup> Raccomandazione 35 (c).

<sup>96</sup> Raccomandazione 35 (d).

<sup>97</sup> Raccomandazioni 36 (a)–36 (e).

<sup>98</sup> Raccomandazioni 37 (a)–37 (f).

<sup>99</sup> Raccomandazioni 38 (a)–38 (d).

<sup>100</sup> Raccomandazione 39 (a).

<sup>101</sup> Raccomandazione 39 (b).

<sup>102</sup> Raccomandazione 39 (d).

Il Comitato pone l'accento anche sull'educazione in materia di diritti umani<sup>103</sup>, come pure sull'accessibilità per tutti i minori delle attività sportive, ricreative, del tempo libero, culturali e artistiche<sup>104</sup>.

### **Misure di protezione speciali**

Il Comitato ha formulato 18 raccomandazioni specifiche su misure di protezione speciali in favore dei minori in situazioni particolari. Esse riguardano i minori richiedenti l'asilo, rifugiati e migranti o senza regolare titolo di soggiorno<sup>105</sup> e l'amministrazione della giustizia minorile<sup>106</sup>. Il Comitato pone ad esempio l'accento sulla considerazione dell'interesse superiore dei minori nelle procedure d'asilo<sup>107</sup> e sul diritto dei minori di essere ascoltati nel quadro di tutti i processi legati alla migrazione e all'asilo<sup>108</sup>.

### **Protocolli facoltativi**

Il primo Protocollo facoltativo, relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati, e il secondo, concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, sono oggetto di sei raccomandazioni<sup>109</sup>. Queste riguardano in particolare l'adeguamento della legislazione in relazione con lo sfruttamento sessuale di minori mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie e il reclutamento di minori da parte di gruppi armati non statali<sup>110</sup>. Nelle raccomandazioni inerenti ai due protocolli facoltativi in esame sono trattati anche l'individuazione precoce<sup>111</sup> come pure la riabilitazione e il reinserimento sociale delle vittime<sup>112</sup>.

### **Ratifica, cooperazione, applicazione e reporting**

In questi ambiti sono state formulate sette raccomandazioni. Una concerne la ratifica della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie<sup>113</sup>. Un'altra invita a mantenere la collaborazione con il Consiglio d'Europa<sup>114</sup>. Inoltre, il Comitato raccomanda di attuare pienamente le sue raccomandazioni e di rendere ampiamente disponibili sia queste ultime che l'ultimo rapporto periodico<sup>115</sup>. Auspica anche l'istituzione di un meccanismo nazionale di reporting e follow-up<sup>116</sup>. Infine, il Comitato esprime le sue aspettative formali per quanto concerne il prossimo rapporto della Svizzera<sup>117</sup>.

## **4.2 Panoramica delle competenze**

Come menzionato in precedenza (v. n. 2.1 e 2.3), la gamma dei temi coperti dalla CRC è molto ampia. Di conseguenza, le raccomandazioni del Comitato si rivolgono a numerose autorità. Dopo una prima analisi delle competenze<sup>118</sup> (v. anche n. 5.1), si può constatare che le raccomandazioni riguardano oltre una ventina di uffici e servizi federali, nonché una decina di conferenze intercantonali. Va sottolineato che questi attori non sono interessati tutti nella

---

<sup>103</sup> Raccomandazioni 40 (a) e 40 (b).

<sup>104</sup> Raccomandazioni 41 (a) e 41 (b).

<sup>105</sup> Raccomandazioni 43 (a)–44 (b).

<sup>106</sup> Raccomandazioni 46 (a)–46 (d).

<sup>107</sup> Raccomandazione 43 (a).

<sup>108</sup> Raccomandazione 43 (b).

<sup>109</sup> Raccomandazioni 47 (a)–48 (c).

<sup>110</sup> Raccomandazioni 47 (a) e 48 (a).

<sup>111</sup> Raccomandazioni 47 (b) e 48 (b).

<sup>112</sup> Raccomandazioni 47 (b) e 48 (c).

<sup>113</sup> Raccomandazione 49.

<sup>114</sup> Raccomandazione 50.

<sup>115</sup> Raccomandazioni 51 (1) e 51 (2).

<sup>116</sup> Raccomandazione 52.

<sup>117</sup> Raccomandazioni 53 e 54.

<sup>118</sup> UFAS 2023, stato: novembre 2023. La definizione delle competenze per determinate raccomandazioni è leggermente cambiata e si è affinata durante i lavori dei gruppi di accompagnamento del progetto di follow-up delle raccomandazioni diretto dall'UFAS.

stessa misura; inoltre, talvolta hanno la responsabilità principale per il tema in questione mentre in altri casi soltanto alcuni aspetti di una raccomandazione sono pertinenti per loro.

Dall'analisi svolta sulle competenze della Confederazione e dei Cantoni è emerso che la stragrande maggioranza delle raccomandazioni concerne questi due livelli statali. Ciò può spiegarsi con la ripartizione generale delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, come pure con la varietà delle soluzioni che il Comitato propone per i problemi che ritiene di aver individuato.

## 5 Individuazione delle lacune nell'attuazione della Convenzione

Il notevole numero di raccomandazioni specifiche ha reso inevitabile procedere a una selezione. Lo scopo di questa procedura era di individuare le lacune esistenti nell'attuazione della CRC e di valutarne l'importanza. Le varie tappe del processo sono esposte di seguito.

### 5.1 Procedura per l'individuazione delle lacune e selezione

La fase B del meccanismo di follow-up a livello federale (v. n. 2.4.2) è volta a determinare le lacune esistenti. Il processo per determinare le lacune, analogo a quello del ciclo precedente<sup>119</sup>, può essere diviso in quattro fasi, di cui le prime tre costituiscono la procedura preliminare svolta dall'UFAS in collaborazione con gli attori statali federali e intercantonali competenti in materia. Le fasi possono essere riassunte come segue.

#### Fase 1

Il primo criterio di scelta concerneva la competenza: la raccomandazione specifica doveva rientrare nell'ambito di competenza della Confederazione. Nell'ambito di questa prima fase, è stata svolta un'analisi delle competenze (v. n. 4.2), da un lato, dagli uffici e dai servizi federali coinvolti e, dall'altro, dalle conferenze intercantonali interessate dalle raccomandazioni (con il coordinamento della CDOS). In generale, si può constatare che la Confederazione è quasi sempre interessata, almeno da alcuni aspetti delle singole raccomandazioni, e che in questa fase soltanto sette raccomandazioni specifiche sono state individuate come di competenza esclusiva dei Cantoni<sup>120</sup>. Queste sono state lasciate da parte e i lavori sono proseguiti con le 130 raccomandazioni specifiche rimanenti.

#### Fase 2

Il secondo criterio di scelta concerneva la ponderazione: in base alla formulazione del Comitato, la raccomandazione specifica doveva assumere una rilevanza maggiore di altre raccomandazioni. Gli uffici e i servizi federali rappresentati in seno al gruppo di coordinamento della Confederazione per la politica dell'infanzia e della gioventù<sup>121</sup> e le conferenze intercantonali invitate permanenti<sup>122</sup> di questo gruppo hanno partecipato all'analisi delle raccomandazioni specifiche dal punto di vista linguistico. Nella maggioranza dei casi, questi attori hanno condiviso il punto di vista del Comitato. Al termine di questa analisi, le 109 raccomandazioni specifiche cui il Comitato e il gruppo summenzionato accordavano grande importanza sono state considerate per il progetto.

#### Fase 3

Nell'autunno del 2023 un'indagine su queste 109 raccomandazioni specifiche rimanenti è stata svolta presso gli uffici e i servizi federali competenti in materia, al fine di determinare lo stato dell'attuazione delle raccomandazioni di loro competenza, per esempio nell'ambito di lavori in corso. Per poter essere considerata per il seguito del progetto, una raccomandazione specifica doveva adempiere uno dei seguenti criteri alternativi: non essere già stata esaminata in un'altra procedura, non essere stata oggetto di un'analisi recente o non essere realizzata entro il prossimo rapporto periodico della Svizzera (attualmente previsto per il mese di marzo del 2026<sup>123</sup>) tramite misure già pianificate o attuate. Lo scopo di questi criteri era di evitare che

---

<sup>119</sup> Cfr. Consiglio federale 2018, n. 4.1.

<sup>120</sup> UFAS 2023.

<sup>121</sup> In seno a questo gruppo sono rappresentati i seguenti uffici e servizi: DFAE, fedpol, UFAS, UFC, UFCOM, UFG, UFPD, UFSP, UFSPO, UFU, USAV, UST, SECO, SEFRI, SEM e SLR.

<sup>122</sup> Le conferenze intercantonali con statuto di invitate permanenti sono le seguenti: CCDGP, CDOS, CDPE, CDS e COPMA.

<sup>123</sup> Cfr. raccomandazione 53.

progetti su temi analoghi venissero condotti parallelamente a livello federale e comportassero doppioni con il progetto di follow-up delle raccomandazioni.

In base a questi criteri, sono rimaste 14 raccomandazioni specifiche, comprese quelle per le quali le risposte all'indagine lasciavano un certo margine discrezionale nell'attuazione, che era opportuno esaminare più approfonditamente nell'ambito di lavori di gruppo. Con la terza fase si è conclusa la procedura di selezione preliminare e sono iniziati i lavori specifici dei gruppi di accompagnamento del progetto diretto dall'UFAS.

#### **Fase 4**

Le 14 raccomandazioni specifiche rimaste dopo la fase 3, come pure altre 6 di cui almeno un membro del gruppo di lavoro ha auspicato la ripresa, sono state oggetto di discussioni più approfondite. In base alle informazioni complementari raccolte e dopo aver preso atto delle opinioni espresse da un campione di attori della società civile (v. n. 6.4), alla fine il gruppo di lavoro ha mantenuto 11 raccomandazioni specifiche, che sembravano poter essere oggetto di eventuali misure tese a colmare lacune nell'attuazione della CRC. Le discussioni sono proseguite in seno agli uffici e ai servizi federali interessati, come pure nell'ambito dell'attività del gruppo di lavoro. Queste sono culminate in proposte di misure, convalidate dal comitato di gestione strategica.

## **5.2 Raccomandazioni concernenti temi in corso di analisi**

Dall'indagine svolta nell'autunno del 2023 (v. n. 5.1, fase 3) è emerso che la Confederazione attua già numerosi interventi negli ambiti interessati dalle raccomandazioni specifiche. Molti temi trattati in queste ultime sono già stati o saranno a breve analizzati nell'ambito di altri lavori della Confederazione oppure sono oggetto di misure pianificate o già attuate. Un documento dell'UFAS che fornisce una panoramica dei lavori legati alle raccomandazioni specifiche non approfondite nell'ambito del progetto di follow-up alla base del presente rapporto è pubblicato separatamente. In esso sono menzionate in particolare le procedure di analisi condotte in parallelo e le misure già realizzate o in corso a livello federale<sup>124</sup>.

---

<sup>124</sup> UFAS 2025.

## 6 Ulteriori misure a livello federale per l'attuazione della Convenzione

Nel contesto del meccanismo di follow-up, sono state definite otto misure supplementari che rientrano in sei ambiti d'intervento. Le misure in questione sono illustrate in questo capitolo. Per ogni ambito d'intervento vengono esposte la necessità d'intervento e la misura in questione, come pure le prossime tappe, se possono già essere definite in questa fase. Vengono inoltre fornite informazioni circa il finanziamento e gli uffici competenti per l'attuazione.

### 6.1 Diritti dei minori nel processo legislativo

Nell'elaborazione di nuovi atti normativi o nella modifica di atti esistenti, l'impatto sui minori e sui diritti conferiti loro dalla CRC e dai relativi protocolli facoltativi non viene sistematicamente esaminato in modo esplicito. L'articolo 141 capoverso 2 lettera g della legge sul Parlamento<sup>125</sup> prevede che, nei suoi messaggi che corredano disegni di atti legislativi, il Consiglio federale illustri tra l'altro le ripercussioni sulla società e sulle future generazioni. Attualmente, però, il documento che presenta le regole da seguire per l'elaborazione di un messaggio, ovvero la Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale<sup>126</sup>, non menziona esplicitamente i diritti dei minori al punto 6.4 dello schema generico. Occorre colmare questa lacuna, in modo da prendere maggiormente in considerazione tali diritti<sup>127</sup>.

#### Misura 1

Prendere maggiormente in considerazione i diritti dei minori nel processo legislativo completando la Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale con l'esplicita menzione dei diritti dei minori nella parte relativa alle ripercussioni sulla società (n. 6.4).

**Prossime tappe:** elaborazione di una proposta di formulazione per la Guida che integri le ripercussioni sui diritti dei minori, da sottoporre poi alla Conferenza dei segretari generali.

**Finanziamento:** realizzabile con le risorse disponibili.

**Competenza:** Cancelleria federale, in collaborazione con l'UFAS.

### 6.2 Strategia in materia di politica dell'infanzia e della gioventù

La politica dell'infanzia e della gioventù è un compito trasversale. La Confederazione e i Cantoni sono competenti in materia «nell'adempimento dei loro compiti», per tenere conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù, secondo l'articolo 67 capoverso 1 Cost.<sup>128</sup>. Inoltre, la Confederazione e i Cantoni devono perseguire l'obiettivo sociale di aiutare i minori a diventare persone indipendenti e sostenerli in particolare nella loro integrazione sociale e politica (art. 41 cpv. 1 lett. g Cost.). Devono altresì partecipare alla realizzazione di questo obiettivo nell'adempimento delle loro attività e impegnarsi a rispettare il diritto dei minori a essere protetti (art. 11 Cost.). Queste competenze e i principi strategici su cui si basa la politica dell'infanzia e della gioventù sono stati illustrati in un

<sup>125</sup> RS 171.10

<sup>126</sup> Disponibile all'indirizzo Internet [www.bk.admin.ch/bk/it/home/documentazione/lingue/strumenti-per-la-redazione-e-traduzione/aide-memoire-sur-la-presentation-des-messages-du-conseil-federal.html](http://www.bk.admin.ch/bk/it/home/documentazione/lingue/strumenti-per-la-redazione-e-traduzione/aide-memoire-sur-la-presentation-des-messages-du-conseil-federal.html).

<sup>127</sup> Questa misura è legata alla raccomandazione 7 (b), che chiede una procedura di valutazione per determinare l'impatto della legislazione e delle politiche nazionali relative ai minori sui diritti di questi ultimi.

<sup>128</sup> UFAS 2014, in particolare pag. 1 e 6.

rapporto del Consiglio federale del 2008<sup>129</sup>. Nel 2014 l'UFAS ha redatto un rapporto sulla situazione attuale della politica dell'infanzia e della gioventù in Svizzera<sup>130</sup>.

L'UFAS esaminerà la sua strategia in materia di politica dell'infanzia e della gioventù e la svilupperà sulla base dei risultati dell'analisi in questione, possibilmente in collaborazione con i Cantoni e con terzi<sup>131</sup>. Su questa base, verranno elaborate misure per l'attuazione.

## Misura 2

Riesaminare la strategia dell'UFAS in materia di politica dell'infanzia e della gioventù e svilupparla sulla base dei risultati dell'analisi in questione.

**Finanziamento:** realizzabile con le risorse disponibili.

**Competenza:** UFAS.

## 6.3 Partecipazione dei bambini e dei giovani

### 6.3.1 A progetti dell'Amministrazione federale in generale

I bambini e i giovani hanno poche possibilità di partecipare ai progetti delle unità amministrative della Confederazione che trattano questioni che li concernono. Date queste premesse e considerato l'articolo 12 CRC, occorre rafforzare la partecipazione dei bambini e dei giovani ai progetti dell'Amministrazione federale<sup>132</sup>. In un primo tempo, la misura verrà attuata dall'UFAS nell'ambito di uno o più progetti che si prestano a tal fine. Questo intervento si inserisce nel quadro della strategia dell'UFAS per il periodo 2021–2025. In un secondo tempo, si valuterà in che forma la misura potrebbe eventualmente essere estesa ad altre unità amministrative o fungere da modello a queste ultime per i loro diversi progetti relativi ai bambini e ai giovani o con un impatto su di loro.

## Misura 3

Promuovere la partecipazione dei bambini e dei giovani nel quadro dei progetti dell'Amministrazione federale mettendo a disposizione una guida pratica.

**Prossime tappe:** analisi dei modelli di partecipazione dei bambini e dei giovani potenzialmente applicabili nell'Amministrazione federale.

In base a questa analisi, sviluppo di una guida pratica che consenta di far partecipare i bambini e i giovani.

**Finanziamento:** realizzabile con le risorse disponibili, nel quadro della strategia dell'UFAS per il periodo 2021–2025.

**Competenza:** UFAS.

---

<sup>129</sup> Consiglio federale 2008.

<sup>130</sup> UFAS 2014.

<sup>131</sup> Questa misura è legata alle raccomandazioni 8 (a) e 8 (b) relative a una politica e a una strategia globali.

<sup>132</sup> Questa misura è legata alla raccomandazione 9 (b), che verte in particolare sulla partecipazione dei minori alle attività dell'organo di coordinamento, ovvero l'UFAS.

### 6.3.2 Al follow-up delle raccomandazioni del Comitato in particolare

I minori hanno partecipato al ciclo di presentazione del rapporto al Comitato<sup>133</sup> culminato nelle raccomandazioni dell'ottobre del 2021, ma finora non hanno partecipato al follow-up delle raccomandazioni svolto a livello federale.

Considerando le attività di attuazione della misura 3, occorre rafforzare la partecipazione e la sensibilizzazione dei bambini e dei giovani ai diritti dei minori valutando come integrarli adeguatamente nel follow-up delle raccomandazioni del Comitato<sup>134</sup>. Tale questione verrà approfondita nell'ambito della pianificazione del prossimo processo di follow-up delle raccomandazioni (v. cap. 7).

#### Misura 4

Esaminare in che modo e con quali strumenti i bambini e i giovani potrebbero partecipare al prossimo processo di follow-up delle raccomandazioni del Comitato.

- Prossime tappe:** Sulla base della guida pratica che verrà elaborata (v. misura 3), vaglio delle possibilità concrete di partecipazione dei bambini e dei giovani al progetto di follow-up delle raccomandazioni del Comitato.
- Finanziamento:** realizzabile con le risorse disponibili nell'ambito del prossimo processo di follow-up delle raccomandazioni.
- Competenza:** UFAS.

### 6.4 Partecipazione di altri attori della società civile al follow-up delle raccomandazioni

In questo ciclo, per arricchire le discussioni del gruppo di lavoro con il punto di vista e le conoscenze della società civile, è stata chiesta l'opinione di un campione di attori<sup>135</sup> in merito alle 14 raccomandazioni specifiche rimanenti al termine della procedura di selezione preliminare (v. n. 5.1, fase 3). Questi attori hanno avuto la possibilità di esprimersi rivolgendosi al gruppo di lavoro in particolare sull'effetto atteso di un'attuazione delle raccomandazioni e sulle condizioni quadro a loro avviso necessarie per il successo dell'attuazione di queste raccomandazioni specifiche. La società civile ha dunque partecipato soltanto a una fase ben precisa del processo e tramite un ristretto numero di attori. Sono ipotizzabili una rappresentanza più ampia e/o la partecipazione ad altre fasi del processo di follow-up delle raccomandazioni<sup>136</sup>. Il coinvolgimento della società civile è particolarmente importante, considerati il ruolo significativo e sempre maggiore che assume nell'ambito dei diritti dei minori e lo stretto legame tra la politica dell'infanzia e della gioventù e l'attività delle organizzazioni non governative e le iniziative private<sup>137</sup>. Tale questione verrà approfondita nell'ambito della pianificazione del prossimo processo di follow-up delle raccomandazioni (v. cap. 7).

<sup>133</sup> Il rapporto, disponibile (in tedesco e in francese) all'indirizzo Internet [www.netzwerk-kinderrechte.ch/resources/RSDE\\_2021\\_Rapport-des-enfants-et-des-jeunes4.pdf](http://www.netzwerk-kinderrechte.ch/resources/RSDE_2021_Rapport-des-enfants-et-des-jeunes4.pdf), ha beneficiato del sostegno finanziario dell'UFAS in virtù dell'art. 10 LPAG.

<sup>134</sup> Questa misura è legata alla raccomandazione 9 (b), che verte in particolare sulla partecipazione dei minori alle attività dell'organo di coordinamento, ovvero l'UFAS, e alla raccomandazione 51 (1), relativa alla diffusione di una versione delle raccomandazioni adeguata ai minori.

<sup>135</sup> Sono stati invitati a esprimersi l'ISDU, la Rete svizzera diritti del bambino, la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù e la Commissione federale della migrazione.

<sup>136</sup> Questa misura è legata alla raccomandazione 9 (b), che verte in particolare sulla partecipazione della società civile alle attività dell'organo di coordinamento, ovvero l'UFAS.

<sup>137</sup> Cfr. Consiglio federale 2008, pag. 2.

### **Misura 5**

Esaminare in che forma e in quali fasi del progetto la società civile potrebbe partecipare al follow-up delle raccomandazioni del Comitato, per rafforzare questa partecipazione e il dialogo tra gli attori statali e la società civile.

**Prossime tappe:** in base alle esperienze maturate in occasione di questo ciclo, vaglio delle possibilità di una partecipazione rafforzata e/o in altra forma da parte della società civile al progetto di follow-up delle raccomandazioni del Comitato.

**Finanziamento:** realizzabile con le risorse disponibili nell'ambito del prossimo processo di follow-up delle raccomandazioni.

**Competenza:** UFAS.

## **6.5 Formazione delle figure professionali che lavorano con e per i minori circa i diritti del fanciullo**

Sulla base della misura 2 del rapporto del Consiglio federale del 19 dicembre 2018, sono già state attuate alcune misure per migliorare la formazione e la sensibilizzazione sui diritti del fanciullo delle figure professionali che lavorano con e per i minori (v. n. 3.2). È comunque possibile potenziare la formazione di categorie specifiche di figure professionali tramite le due misure esposte di seguito<sup>138</sup>.

### **6.5.1 Persone che lavorano nei centri federali d'asilo**

Attualmente, gli educatori sociopedagogici dei centri federali d'asilo sono in generale già formati sulla CRC e sui suoi protocolli facoltativi. Si tratta di garantire che la totalità delle persone che assistono le famiglie e i minori ricevano una formazione concernente i diritti dei minori.

### **Misura 6**

Garantire l'integrazione dei diritti dei minori nella formazione prevista per le persone che lavorano con i minori nei centri federali d'asilo.

**Prossime tappe:** analisi delle diverse opzioni di attuazione.

**Finanziamento:** realizzabile con le risorse disponibili.

**Competenza:** SEM.

### **6.5.2 Figure professionali attive nell'aiuto all'infanzia e alla gioventù in ambito stazionario**

Attualmente le figure professionali del lavoro sociale che operano nel campo dell'aiuto all'infanzia e alla gioventù in ambito stazionario (p. es. educatori sociopedagogici,

---

<sup>138</sup> Queste misure sono legate alla raccomandazione 14 (b) concernente la formazione delle figure professionali che lavorano con e per i minori circa i diritti del fanciullo, nonché alla CRC e ai suoi protocolli facoltativi.

professionisti del settore sanitario, personale per l'assistenza notturna) dispongono spesso di conoscenze insufficienti sul contesto storico della loro attività (conoscenze specialistiche). Occorre sensibilizzarli maggiormente, anche in relazione all'attuazione dei diritti dei minori quali l'informazione e la partecipazione. A tal fine sono necessarie misure di formazione continua che stabiliscano un nesso tra le conoscenze storiche, con la considerazione della prassi attuale, e il contesto dei diritti dei minori, in modo da contribuire al rafforzamento dei diritti e alla partecipazione dei minori coinvolti. L'obiettivo è di imparare dal passato in modo da non ripetere le ingiustizie commesse nei confronti dei bambini e dei giovani collocati.

### Misura 7

Nell'ambito dell'analisi del tema delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari<sup>139</sup>, sviluppare e/o sostenere formazioni continue nel settore della partecipazione per le figure professionali attive nel campo della protezione dei minori.

- Prossime tappe:** allestimento di un inventario delle formazioni e valutazione dei bisogni, allo scopo di formulare proposte concrete in un rapporto specialistico.
- Finanziamento:** nel quadro del credito approvato per l'analisi del tema delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari e la divulgazione delle conoscenze in merito.
- Competenza:** UFG.

## 6.6 Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo

Mediante la piattaforma nazionale Giovani e media<sup>140</sup>, la Confederazione ha già preso misure concrete per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e la sensibilizzazione in materia. A titolo esemplificativo, dall'estate del 2022 all'estate del 2024 il cyberbullismo è stato il tema centrale della piattaforma. In questo contesto è stata condotta, a due riprese, una campagna nazionale sulle reti sociali<sup>141</sup>.

La prevenzione del bullismo e del cyberbullismo deve però essere portata avanti, a tutti i livelli statali, in collaborazione con altri attori coinvolti<sup>142</sup>.

### Misura 8

Insieme agli attori rilevanti, valutare come si possa sostenere in particolare il contesto scolastico con aiuti e strumenti concreti nella prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

- Prossime tappe:** da chiarire con gli attori rilevanti.
- Finanziamento:** realizzabile con le risorse disponibili.
- Competenza:** UFAS.

---

<sup>139</sup> Cfr. art. 15 cpv. 5 lett. c della legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13).

<sup>140</sup> [www.giovanimedia.ch/](http://www.giovanimedia.ch/)

<sup>141</sup> Campagna «Not a joke – Metti fine al bullismo», che attua la mozione 20.3687 Feri Yvonne, [www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20203687](http://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20203687).

<sup>142</sup> Questa misura è legata alla raccomandazione 39 (d), che chiede l'elaborazione di programmi nazionali per la prevenzione del bullismo (cyberbullismo incluso).

## 7 Evoluzione del meccanismo di follow-up delle raccomandazioni del Comitato

Dall'analisi svolta nell'ambito del progetto di follow-up è emerso che la maggioranza dei temi trattati nelle raccomandazioni è già stata o sarà a breve esaminata nell'ambito di altri lavori della Confederazione oppure è oggetto di misure pianificate o già attuate (v. n. 5.2)<sup>143</sup>.

Inoltre, la varietà dei temi oggetto delle raccomandazioni è sempre più ampia e, di conseguenza, anche il numero di attori coinvolti è in aumento.

Occorre pure riflettere sull'efficacia del processo attuale, che consta di innumerevoli fasi e richiede notevoli risorse di personale in tutti gli uffici e i servizi federali coinvolti più o meno direttamente da una o più raccomandazioni.

Per tutti questi motivi e dopo aver applicato in due occasioni il processo sviluppato nell'ambito del follow-up delle raccomandazioni del febbraio del 2015 (v. n. 2.4.2), è opportuno valutare se questo meccanismo sia ancora adeguato alle condizioni attuali e se sia lo strumento giusto per il futuro. Occorrerà esaminare le esperienze maturate e riflettere sulla forma che il follow-up delle raccomandazioni a livello federale potrebbe assumere in futuro. Sono ipotizzabili in particolare misure di follow-up più mirate e partecipative. Il meccanismo di follow-up dovrà garantire, in una forma appropriata, la partecipazione dei bambini e dei giovani, come pure quella di altri attori della società civile<sup>144</sup>. A prescindere dalla forma che il follow-up delle raccomandazioni del Comitato assumerà in futuro, l'obiettivo principale rimarrà il rafforzamento dei diritti dei minori in Svizzera.

---

<sup>143</sup> Cfr. UFAS 2025.

<sup>144</sup> V. misure 4 e 5.

## 8 Conclusioni del Consiglio federale

Nel 1997 la Svizzera ha ratificato la CRC (conclusa dall'ONU nel 1989) e, successivamente, i suoi tre protocolli facoltativi. Si è così impegnata a creare le condizioni adeguate e ad adottare le misure necessarie per attuare i diritti dei minori garantiti dai testi in questione. La Confederazione coordina le varie procedure di attuazione a livello nazionale. Dato il carattere federalista del sistema, sono numerosi gli attori competenti per l'attuazione, a tutti i livelli statali.

Le raccomandazioni pubblicate dal Comitato ONU per i diritti del fanciullo nell'ottobre del 2021 sono state analizzate nel quadro di un meccanismo di follow-up a livello federale, cui hanno partecipato anche le conferenze intercantonali interessate. Dall'analisi è emerso che numerosi temi trattati nelle raccomandazioni o alcuni loro aspetti sono già stati o saranno a breve esaminati nell'ambito di altri lavori della Confederazione oppure sono oggetto di misure pianificate o già attuate. È stato comunque possibile definire le otto misure esposte di seguito, che contribuiranno a migliorare l'attuazione della Convenzione in Svizzera:

1. Prendere maggiormente in considerazione i diritti dei minori nel processo legislativo.
2. Riesaminare la strategia dell'UFAS in materia di politica dell'infanzia e della gioventù e svilupparla sulla base dei risultati dell'analisi in questione.
3. Promuovere la partecipazione dei bambini e dei giovani nel quadro dei progetti dell'Amministrazione federale mettendo a disposizione una guida pratica.
4. Esaminare in che modo e con quali strumenti i bambini e i giovani potrebbero partecipare al prossimo processo di follow-up delle raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo.
5. Esaminare in che forma e in quali fasi del progetto la società civile potrebbe partecipare al follow-up delle raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo, per rafforzare questa partecipazione e il dialogo tra gli attori statali e la società civile.
6. Garantire l'integrazione dei diritti dei minori nella formazione prevista per le persone che lavorano con i minori nei centri federali d'asilo.
7. Nell'ambito dell'analisi del tema delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari, sviluppare e/o sostenere formazioni continue nel settore della partecipazione per le figure professionali attive nel campo della protezione dei minori.
8. Insieme agli attori rilevanti, valutare come si possa sostenere in particolare il contesto scolastico con aiuti e strumenti concreti nella prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Le misure verranno attuate dagli uffici federali interessati nell'ambito delle loro attività in corso o pianificate.

Verranno analizzate le esperienze maturate e si rifletterà sulla forma che il follow-up delle raccomandazioni del Comitato a livello federale potrebbe assumere in futuro.

## Bibliografia

Comitato ONU per i diritti del fanciullo (2009), *General comment no. 12: The right of the child to be heard*, CRC/C/GC/12, disponibile all'indirizzo Internet [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11) (consultato il 18.11.2024) (citato: Comitato 2009).

Comitato ONU per i diritti del fanciullo (2021), *Osservazioni conclusive sul quinto e sesto rapporto periodico combinato della Svizzera*, disponibile all'indirizzo Internet [www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/kinderrechte.html](http://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/kinderrechte.html) (consultato il 18.11.2024) (citato: Comitato 2021).

Consiglio federale (2008), *Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù*, rapporto del 27 agosto 2008 in adempimento dei postulati Janiak (00.3469) del 27 settembre 2000, Wyss (00.3400) del 23 giugno 2000 e Wyss (01.3350) del 21 giugno 2001, disponibile all'indirizzo Internet [www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/grundlagen-gesetze.html](http://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/grundlagen-gesetze.html) (consultato il 18.11.2024) (citato: Consiglio federale 2008).

Consiglio federale (2018), *Misure per colmare le lacune nell'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo*, rapporto del 19 dicembre 2018 in seguito alle raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo alla Svizzera del 4 febbraio 2015, disponibile all'indirizzo Internet [www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/kinderrechte.html](http://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/kinderrechte.html) (consultato il 18.11.2024) (citato: Consiglio federale 2018).

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (2014), *État actuel de la politique de l'enfance et de la jeunesse en Suisse*, rapporto all'attenzione della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale, disponibile (anche in tedesco) all'indirizzo Internet [www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/grundlagen-gesetze.html](http://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/grundlagen-gesetze.html) (consultato il 18.11.2024) (citato: UFAS 2014).

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (2023), *Recommandations du Comité des droits de l'enfant de l'ONU du 22 octobre 2021. Compétences de la Confédération, des conférences intercantionales et des organisations partenaires* (stato: novembre 2023), disponibile (anche in tedesco) all'indirizzo Internet [www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/kinderrechte.html](http://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/kinderrechte.html) (consultato il 18.11.2024) (citato: UFAS 2023).

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (2025), *Suivi de la mise en œuvre des recommandations du Comité des droits de l'enfant de l'ONU d'octobre 2021. Aperçu des travaux en cours au niveau fédéral et motifs pour lesquels les recommandations n'ont pas été approfondies dans le projet de suivi*, stato: ottobre 2024, disponibile (anche in tedesco) all'indirizzo Internet [www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/kinderrechte.html](http://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/kinderrechte.html) (citato: UFAS 2025).